

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2841

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1991

Modifiche ed integrazioni alla legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale

ONOREVOLI SENATORI. — Ad avviso del presentatore di questo disegno di legge, si appalesa necessario, urgente, indilazionabile, introdurre alcune modifiche ed integrazioni alla legge 7 marzo 1986, n. 65, che ha disciplinato l'ordinamento della polizia municipale.

L'esigenza predetta, che focalizza ed evidenzia il superamento di dicotomie e di numerose discrasie regolamentari, è tra l'altro conseguenza ineludibile dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il sottoscritto non ignora certamente che già altri senatori (Murmura, Santalco, ed altri) con il disegno di legge n. 2532, comunicato alla Presidenza del Senato il 15 novembre 1990, hanno idoneamente affrontato il problema ed hanno proposto congrue soluzioni modificative ed integrative.

Egli, pertanto, condividendo la *ratio* e l'articolazione della predetta iniziativa parlamentare, solo con qualche marginale modificazione rispetto a questa, propone l'approvazione del seguente testo legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine deve essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale anche in ausilio e collaborazione con le altre Forze di polizia».

Art. 2.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

«2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti, sentito il parere conforme del comandante o del responsabile del servizio, soltanto quando i compiti assegnati siano strettamente inerenti alle funzioni di polizia municipale, ferma restando la disciplina e la dipendenza gerarchica dall'organizzazione di appartenenza. Sono vietati i distacchi ed i comandi ad altri settori aventi diverse caratteristiche dalla polizia municipale e sono altresì incompatibili tutte le altre funzioni o mansioni non facenti parte dei compiti inerenti al servizio stesso;».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

«1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita permanentemente nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di

polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al controllo e coordinamento, o di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;

b) servizio di polizia stradale ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

c) funzioni di agente o di ufficiale di polizia municipale, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia municipale riferita agli operatori ed agli addetti al controllo, o di ufficiale di polizia municipale riferita agli addetti al coordinamento ed ai responsabili del servizio o del Corpo. La qualità di agente o di ufficiale di polizia municipale è corrispondente alle analoghe qualifiche previste dal testo unico della legge sugli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690».

2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: «e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dai seguenti:

«2. Ai fini dell'ammissione al concorso per l'accesso alla polizia municipale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

2-bis. La qualità di cui al comma 1, lettera c), è conferita dal prefetto, immediatamente all'atto dell'assunzione, previo un nuovo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2».

4. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

«5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è stata conferita la qualità di agente o ufficiale di polizia municipale ai sensi del comma 1, lettera c), portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati in relazione al servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio e dal territorio di appartenenza, nei casi di cui all'articolo 4».

Art. 4.

1. Il numero 4) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

«4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato e devono rispondere ad un criterio di estrema praticità d'uso e sicurezza sul lavoro. È fatto divieto assoluto ad altri Corpi ed istituti di vigilanza anche privata o ad altre organizzazioni di qualunque genere o con qualunque scopo, anche di soccorso, di vestire analoga uniforme;».

Art. 5.

1. All'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti sono tenuti ad istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) il contingente numerico degli addetti al Corpo e al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti presenti nel comune, sia residenti che dimoranti, ai flussi della popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, nonchè alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale. Il rapporto numerico fra gli addetti e la popolazione non potrà essere inferiore ad un operatore per ogni 600 abitanti;

b) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, nonchè della densità della popolazione residente e temporanea.

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

a) responsabile del Corpo (comandante);

b) addetti al coordinamento (vice comandante e ufficiali);

c) addetti al controllo (sottufficiali);

d) operatori di vigilanza (agenti ed istruttori semplici)».

Art. 6.

1. L'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Titoli di studio*) - 1. Il titolo di studio necessario per l'accesso alle qualifiche di operatore, istruttore semplice, addetto al controllo, nonchè di responsabile dei servizi di polizia municipale è il diploma di scuola media superiore della durata di cinque anni; il titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica di addetto al coordinamento è il diploma di laurea in una qualunque disciplina; il titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica di responsabile del Corpo è il diploma di laurea in una delle seguenti discipline:

giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

2. La frequenza di particolari corsi di formazione professionale nello specifico settore, istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, numero 2), sostituisce il titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera immediatamente superiore per gli appartenenti ai Corpi o ai servizi di polizia municipale in servizio, aventi una anzianità non inferiore a cinque anni».

Art. 7.

1. All'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comandante o il responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale è responsabile esclusivamente verso il sindaco o l'assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo o servizio. La responsabilità verso il sindaco è esercitata in modo diretto sia sotto l'aspetto funzionale che amministrativo».

Art. 8.

1. All'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. In sede di accordo per il rinnovo contrattuale del comparto degli enti locali è istituita una apposita area di contrattazione denominata «comparto vigilanza», cui partecipano i sindacati di categoria aventi una rappresentanza pari almeno al 5 per cento dei dipendenti del settore aderenti a sindacati ed una organizzazione diffusa su almeno il 75 per cento del territorio nazionale, nonchè le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. A coloro ai quali sia attribuito l'effettivo svolgimento di tutte le funzioni di cui all'articolo 5, compete una apposita indennità di polizia municipale pari al 35 per cento dello stipendio base. Detta indennità

è pensionabile. Il finanziamento della indennità viene effettuato triennialmente con la legge finanziaria, contestualmente a quello dell'onere per l'indennità d'istituto delle Forze di polizia dello Stato e viene imputato ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli addetti ai servizi di polizia municipale competono i medesimi diritti, in materia di assicurazione, salubrità, malattie professionali, nonché in materia di risarcimento per morte o invalidità per causa di servizio, previsti per gli altri Corpi di polizia dello Stato».

Art. 9.

1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale sono esenti dalla tassa di circolazione e da tasse straordinarie. Gli stessi veicoli devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornare la carta di circolazione sostituendo all'attuale destinazione d'uso quella di «veicoli in servizio di polizia e di emergenza».

2. Per la guida dei veicoli in servizio di polizia municipale, gli Ispettorati della motorizzazione civile, competenti per territorio, rilasciano una speciale targa «Polizia municipale», seguita dalla sigla di individuazione della provincia e dal numero identificativo del veicolo composto da quattro cifre o da cifre e lettere. La stessa targa può essere riutilizzata, previa segnalazione all'Ispettorato competente, sui nuovi veicoli acquistati in sostituzione di quelli in dotazione.

3. Gli stessi Ispettorati provvedono al rilascio di una speciale autorizzazione alla guida per gli appartenenti alla polizia municipale già titolari di analoga patente ad uso privato e che prestino effettivo servizio motorizzato.

4. È vietato l'uso dei veicoli di servizio al personale non munito di detta autorizzazione speciale, la quale è esente da qualsiasi tassa ed imposta.